



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 68 del 2022, proposto da

Città di Artena, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli Avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando e Antonietta Favale, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;

***contro***

Regione Lazio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elisa Caprio, domiciliataria presso l'Ufficio legale della Regione in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

Fallimento 6/2021 Farmacie Artena Sas di Farmaca Farmacie Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocato Paolo Leopardi, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;

***nei confronti***

Asl Rm 5, Regione Lazio, Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria – Area Farmaci e Dispositivi, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10708/2021, resa tra le parti, pubblicata il 19 ottobre 2021 e notificata il 20 ottobre 2021, resa nel giudizio R.G.n. 9119/2021 per l'annullamento del provvedimento del 1° settembre 2021 con cui il Sindaco del Comune di Artena ha dichiarato “la decadenza dell'autorizzazione protocollo comunale n. 9438 del 05/05/2011 per l'esercizio della 1° sede farmaceutica sita in Piazza G. Cocchi n. 3 e la relativa titolarità in capo alla società “Farmacie Artena s.a.s. di Farmaca Farmacie S.p.A.” con sede in Artena in Via Fleming n. 20”;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Fallimento 6/2021 Farmacie Artena Sas di Farmaca Farmacie Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come da verbale d'udienza;

Considerato che con la sentenza appellata era annullato il provvedimento del Comune di Artena, prot. 14456 del 11 settembre 2021, di decadenza dell'autorizzazione della sede farmaceutica in capo alla società appellata;

Considerato che il Comune appellante censura la violazione dell'art. 113, comma 1, lettera d) del T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/1934, nella parte in cui la sentenza non avrebbe considerato che la decadenza dell'autorizzazione – a suo dire – si determinerebbe per effetto della protratta chiusura, senza motivazione, della farmacia oltre 15 giorni;

Considerato che il Comune, quanto al *periculum in mora*, deduce che, qualora non

si provvedesse alla sospensione della sentenza gravata, la Curatela fallimentare esaurirebbe la procedura di vendita con la conseguenza che non sarebbe più possibile procedere alla riassegnazione della stessa sede mediante procedura concorsuale;

Considerato che si è costituita la Regione Lazio, ricordando la vicenda oggetto di causa ed, in particolare, che il provvedimento restrittivo è stato assunto solo dopo due anni dalla segnalazione della chiusura e concludendo nell'evidenziare che, a vendita all'incanto già espletata, l'eventuale accoglimento dell'appello, determinerebbe la caducazione dell'intera procedura fallimentare;

Considerato che si è costituito il Fallimento appellato sottolineando l'illegittimità del provvedimento di decadenza, per lesione dei principi di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 della l. n. 241/1990; sotto il profilo del *periculum* pone – tra l'altro – in luce che la Curatela rappresenta tutti i creditori del fallimento (per un debito quantificato in € 3.536.490,52) e solo con la vendita dei due esercizi farmaceutici sarà possibile la restituzione anche solo parziale di detto importo;

Con memoria per l'udienza camerale il comune appellante, ribadite le proprie difese, evidenzia che nel caso di reiezione della domanda cautelare, si consentirebbe la vendita di una sede farmaceutica, che all'esito del giudizio risulterebbe priva dell'autorizzazione per l'esercizio della relativa attività;

Ritenuto, *prima facie*, che l'appello non appare suffragato da sufficienti profili di *fumus boni iuris* in ragione della giurisprudenza della Sezione in ordine alle garanzie procedurali in caso di decadenza (cfr. *ex multis*, sent. 6288/2021);

Ritenuto che, nel bilanciamento degli interessi, anche alla luce di quanto evidenziato dal Comune che pare ipotizzare semmai un rischio per gli acquirenti piuttosto che un pericolo per la pubblica utilità, che appare prevalente nella presente fase la valutazione del *periculum in mora* quanto al corretto svolgersi della procedura fallimentare;

Ritenuto che, alla luce del principio di soccombenza, il Comune appellante, in parte deve essere condannato al pagamento delle spese della presente fase di giudizio,

che sono determinate in complessivi euro 1000,00 (mille/00) da liquidarsi a favore del Fallimento appellato e, comunque, in parte sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti della Regione;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 68/2022).

Condanna il Comune appellante al pagamento delle spese della presente fase cautelare nei confronti del Fallimento, determinate in complessivi euro 1000,00 (mille/00) e per il resto compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Michele Corradino, Presidente

Giulia Ferrari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Umberto Maiello, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Solveig Cogliani**

**IL PRESIDENTE**  
**Michele Corradino**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.